

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	395	Abrogazione della legge 28 giugno 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (743)	399
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	399
Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile 5 per cento emesso in forza dal regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 (727)	396	CORBINO, <i>Relatore</i>	399
PRESIDENTE	396	Votazione segreta:	
CORBINO, <i>Relatore</i>	396	PRESIDENTE	400
COSTA	396		
Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949 (728)	397	La seduta comincia alle 10,10.	
PRESIDENTE	397, 398	Sono presenti:	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	397, 398	Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Minella Angiola, Nitti, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Schiratti, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zerbi.	
CORBINO	397	Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi, e per le finanze, Castelli Edgardo.	
COSTA	397	VICENTINI. <i>ff. Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
WALTER	398	(<i>È approvato</i>).	
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	398	Congedi.	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Barbina, Chiaramello e Proia.	
Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (729).	399		
PRESIDENTE	399		

Discussione del disegno di legge: Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151. (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Invito il relatore onorevole Corbino a riferire su questo disegno di legge.

CORBINO, *Relatore*. Come i colleghi avranno visto dalla relazione ministeriale, questo disegno di legge si propone due scopi: il primo è quello di consentire la normale estrazione per tutto il complesso dei titoli, ai quali il debito si riferisce; il secondo è quello di consentire una concentrazione dei titoli di piccolo taglio. Al riguardo ricorderete che nel 1936 fu emesso un prestito immobiliare il quale si doveva estinguere appunto per estrazione; ma le estrazioni in un primo tempo sono state limitate soltanto alle serie di cui il collocamento era stato effettuato per intero. Rimase, non interamente collocata, la serie G, e di questa serie non è stata fatta nessuna estrazione durante tutti questi anni; cosicché questi titoli di serie G vengono ad avere un trattamento diverso in confronto a quelli che vanno dalla serie A alla serie F, appunto perché si sono trasformati così in titoli a scadenza fissa, anziché a sorteggio.

Ecco perché con l'articolo 1 del provvedimento si autorizza a procedere ai sorteggi dei titoli spettanti per la propria quota di ammortamento per la serie G, sia per gli anni passati e sia per le successive scadenze.

C'è poi un secondo fine, ed è quello di concentrare i titoli di taglio inferiore alle mille lire, perché le cento lire del 1936 rappresentavano allora una somma abbastanza rilevante, ma il notevole quantitativo di questi titoli da 100, 200 e 500 lire intralcia la circolazione tanto che sarebbe opportuno rimborsare addirittura il capitale. Si vuole quindi approfittare di questa circostanza per concentrare in titoli da 1000 tutti i titoli di piccolo taglio.

Per questa ragione io esprimo parere nettamente favorevole al disegno di legge, e, se mai, lo si potrebbe accompagnare dal seguente voto: «la Commissione permanente finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di

legge n. 727 fa voti che le partite di sottoscrizione obbligatoria, tuttora in sospeso, abbiano sollecita definizione, in modo che l'importo della serie G possa essere stabilito con certezza. In relazione, poi, all'articolo 3 propongo che la Commissione esprima il voto che le operazioni di riunione dei titoli aventi i tagli di lire 100, 200 e 500 siano accelerate estendendole a tutti i titoli del debito pubblico».

COSTA. Vorrei sapere per quale motivo la serie G è ancora aperta, giacché quel prestito era in correlazione con l'imposta straordinaria immobiliare. Ora, dato il tempo trascorso, cioè dal 1936 al 1949, mi domando come ci possano essere ancora delle partite sospese della serie G. Perché non si deve trovare il modo di chiudere questa serie G? Quale è la ragione per cui tanti proprietari di patrimoni si sono finora sottratti a questo obbligo?

CORBINO, *Relatore*. Lo stesso quesito me lo sono posto anch'io; non l'ho potuto approfondire perché appena ieri ho avuto comunicazione che dovevo riferire su questo disegno di legge. Comunque, ho l'impressione che si tratti di partite relative a opere pie, ad enti vari ecc. rispetto ai quali la sistemazione non è tanto facile, tanto più che nel frattempo è intervenuta la guerra, e, considerando anche tutte le eventuali contestazioni tra gli eredi, ecc. D'altra parte restano in sospeso soltanto 135 milioni. Pertanto noi possiamo esprimere il voto perché il Governo prenda gli opportuni provvedimenti in modo da chiudere sollecitamente questa partita.

COSTA. Secondo me era importante che si facesse questa osservazione in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Costa abbia la sua importanza ed è bene che essa rimanga inserita nel verbale.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora ad esaminare gli articoli.

ART. 1.

L'amministrazione del Debito pubblico è autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1949

mento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 2.

I sorteggi di cui al precedente articolo 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 3.

Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del prestito redimibile di cui al precedente articolo 1, dei tagli da lire 100 e lire 500, richieste all'amministrazione del Debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Per quanto riguarda il voto espresso dall'onorevole Relatore, esso sarà fatto presente al Ministero del tesoro, auspicando altresì che vengano chiuse al più presto le partite di sottoscrizione rimaste in sospeso, riguardanti la serie G.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949. (728).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949.

Non essendo presente il relatore onorevole Barbina, prego l'onorevole Vicentini di riferire su questo provvedimento.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento è in relazione al criterio che è stato adottato per i funzionari ed impiegati dello Stato, i quali, pur avendo regolata la contingenza in

base alle variazioni di legge sul carovita, e, nonostante le diminuzioni negli indici stessi, in considerazione anche della entità dello stipendio in valore assoluto, hanno avuto l'agevolazione di non veder diminuito l'importo dell'indennità in parola, a decorrere dal 1° gennaio scorso. Col disegno di legge in esame si applica l'identico trattamento anche alle indennità di contingenza da corrispondere appunto agli invalidi di guerra di prima categoria.

CORBINO. Propongo di approvare senza altro il provvedimento.

COSTA. Come si provvederà per il secondo semestre del 1949?

PRESIDENTE. Se l'indice del costo della vita del primo semestre 1949 fosse aumentato, non occorrerebbe un provvedimento legislativo di questo genere perché funzionerebbe in pieno la legge sulla attribuzione dell'indennità di contingenza. Il disegno di legge in questione si è reso necessario in quanto si è constatato che l'indice del costo della vita è diminuito e il decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, sarebbe dovuto entrare in funzione, dando l'autorizzazione al ministro del tesoro a diminuire le indennità di contingenza.

VICENTINI, *Relatore*. Al riguardo faccio presente ai colleghi che, per quanto si riferisce agli stipendi dovuti ai funzionari, si è rimasti attualmente fermi sull'indice medio del costo dell'alimentazione pari a 159,6 (1945 = 100) sul quale si è basata la valutazione di cui al disegno di legge in esame.

CORBINO. Effettivamente l'indennità di contingenza è relativa all'indice del costo della vita, per cui se questo scende, anche l'indennità stessa dovrebbe diminuire. Il Governo ha deciso di lasciarla intatta, onde ci sarebbero delle somme pagate e che non sarebbero state autorizzate dalla legge. Ecco perché si rende necessario questo provvedimento.

COSTA. Ma io mi preoccupavo del secondo semestre.

CORBINO. Praticamente, tra gennaio e luglio non c'è nessuna variazione.

VICENTINI, *Relatore*. Possiamo, comunque, fare la raccomandazione che venga provveduto al più presto.

COSTA. Sì, perché nel provvedimento è detto « per sei mesi ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato presentato il 25 luglio del 1949, e quindi non era possibile di provvedere per il trimestre luglio-settembre 1949, cioè non si poteva prevedere l'andamento del costo dell'alimentazione in quel periodo. Siccome noi oggi esa-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1949

miniamo questo disegno di legge dopo che il trimestre è già maturato, l'onorevole Costa giustamente osserva che, se fossero persistite per questo trimestre le identiche condizioni dei primi trimestri, tanto valeva dire che la legge aveva vigore per un periodo di nove mesi, anziché per sei mesi.

WALTER. Proporrei di estendere il termine fino al 31 dicembre 1949, perché sono sicuro che a tale data bisognerà fare un'altra legge per l'integrazione dal gennaio al dicembre; tanto vale allora che la disposizione sia da noi modificata in tal senso.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non credo che la Commissione possieda attualmente tutti i dati circa il primo trimestre del semestre considerato. Se essa ha tutti gli elementi per pronunciarsi adesso, va bene; ma se non li ha, il provvedimento non può essere modificato secondo quanto propone l'on. Walter.

WALTER. Insisto perché il termine stabilito nell'articolo unico del provvedimento sia esteso al 31 dicembre prossimo.

PRESIDENTE. La situazione è questa: intanto vi è bisogno di una legge in quanto la misura dell'indennità deve essere mantenuta allo stesso livello, nonostante che l'indice del costo dell'alimentazione sia ribassato. Se l'indice del costo dell'alimentazione non diminuisse, non vi sarebbe bisogno di una legge. Quindi, vi sarebbe un provvedimento legislativo, direi, per danno temuto, e cioè non per una necessità effettiva, ma per il timore che, eventualmente, possa determinarsi una situazione analoga a quella che ha giustificato l'emanazione della precedente legge.

Ora io non credo che sia conforme alle buone regole della formazione delle leggi quella di emettere provvedimenti legislativi non per una realtà effettiva, ma per il timore che si possa verificare una determinata situazione. Ritengo, invece, molto apprezzabile l'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Costa, cioè per il primo trimestre del secondo semestre. Visto che il disegno di legge è preso in esame quando questo primo trimestre è già interamente scaduto, sussistono ancora quelle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il provvedimento stesso per i due trimestri del primo semestre del 1949? Se sussistono, allora si potrebbe approvare il disegno di legge con l'emendamento, anziché per un periodo di sei mesi, per un periodo di nove mesi. Siccome noi stiamo discutendo il disegno di legge in sede legislativa ma non abbiamo una comunicazione ufficiale da parte del com-

petente Ministero del Tesoro e neppure una comunicazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, che cioè per il primo trimestre del secondo semestre si è verificato un abbassamento dell'indice del costo dell'alimentazione, o noi rinviando il disegno di legge ad una prossima seduta, oppure, senza rinviare la discussione, incarichiamo il relatore onorevole Vicentini di assumere in merito informazioni, anche telefoniche, presso il Ministero del Tesoro. In seguito alle informazioni avute, possiamo decidere di seguire l'esame del provvedimento al fine di adottare una determinazione definitiva.

Pertanto sospendiamo la seduta per un quarto d'ora in attesa che il relatore ci possa fornire elementi esaurienti.

(La seduta sospesa alle 11, viene ripresa alle 11,15).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Vicentini di dare comunicazione delle notizie che ha potuto avere dal Ministero del tesoro.

VICENTINI, *Relatore*. Il Ministero del Tesoro e per esso la Ragioneria generale dello Stato, non è in grado di fornire alcuna informazione per quanto riguarda i nuovi dati statistici, in quanto l'Istituto centrale di statistica non ha ancora comunicato quelli riguardanti il terzo trimestre 1949. Quindi sarei del parere di lasciar passare il provvedimento così come è stato predisposto.

Ho pregato la Ragioneria generale dello Stato, interpretando, credo, il pensiero di tutta la Commissione, che il decreto riguardante il terzo trimestre 1949, sia emanato appena saranno conosciuti i necessari dati.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1949 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni. (729). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguente disegno di legge: « Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni ».

Poiché l'onorevole Barbina, relatore di questo disegno di legge, non è presente propongo di rinviarne la discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro (743). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'altro disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro ».

Poiché l'onorevole Schiratti, Relatore di questo disegno di legge, non è presente, prego l'onorevole Corbino di volersi assumere la relazione del disegno di legge, che è molto semplice ed è a lui noto come ex ministro del tesoro.

Avverto che il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato.

CORBINO, *Relatore*. Si tratta di una delle norme molto gravi in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro. In un dato periodo si era giunti perfino a comminare la pena di morte contro queste infrazioni; dal 1944 in poi siamo andati sempre liberalizzando il commercio dell'oro e quindi siamo andati attenuando anche le disposizioni penali che vi erano in proposito. Si tratta ora di togliere l'ultima vestigia della vecchia legislazione penale in questa materia e di regolare, per le violazioni commesse precedentemente, la procedura che deve essere applicata, affidando al Ministero del tesoro l'even-

tuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.

Il provvedimento prevede quindi la semplificazione di tutto il commercio valutario nonché lo snellimento di una procedura che si prestava a parecchie irregolarità. Propongo, quindi, di approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Bisogna ricordare che il giudice per poter valutare l'entità di queste infrazioni della legge penale doveva far capo al Ministero del tesoro il quale, nel suo apprezzamento discrezionale tecnico, sia pure dopo aver inteso una Commissione per le infrazioni valutarie, dichiarava qual'era la gravità del danno che lo Stato aveva subito per effetto di queste infrazioni. Sicché, questa premessa di carattere amministrativo che si presentava al giudice penale come risultato di una valutazione tecnico-discrezionale, era la condizione necessaria perché il giudice penale emettesse la sentenza. Vi era quindi una contaminazione di pronuncia amministrativa e di pronuncia penale.

Ora, con questa legge, viene tolta ogni vestigia di carattere penale e resta la valutazione dell'infrazione soltanto sotto il profilo amministrativo. Naturalmente, per effetto di questa eliminazione del carattere penale della violazione delle leggi valutarie, si fa capo poi al secondo comma dell'articolo 2 del Codice penale, il quale dice che nessuno può essere punito se al momento in cui il fatto fu commesso non vigeva una legge la quale lo considerava come reato. Inoltre, detto articolo dice che, quando per effetto di una legge sopraggiunta, il fatto perde la qualifica di reato, allora non lo si può punire, e, se sono state emesse delle sentenze, cessano gli effetti della condanna penale.

Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, è abrogata.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, comma secondo, del Codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui tre disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 (727).

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli

invalidi di guerra di prima categoria per semestre gennaio-giugno 1949 (728).

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro. (743) *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).*

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.